

## RISOLUZIONE N. 97/E



*Roma, 28 novembre 2019*

***OGGETTO: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - istituzione dei codici tributo per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale (articolo 7, commi da 21 a 31, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13)***

*(Omissis)*

-----

L'articolo 7, comma 21, della legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2019, n. 13 prevede la concessione di *“contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (...)”*.

Al riguardo, con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres. è stato adottato il regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei sopra descritti contributi. In particolare, l'articolo 24, commi 1 e 2, del citato regolamento prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Con la convenzione del 13 novembre 2019 stipulata tra l'Agenzia delle entrate e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prevista dalle sopra citate disposizioni, sono state disciplinate le modalità operative per la fruizione in compensazione delle sopra descritte agevolazioni.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

- **“6911” denominato “Regione Friuli Venezia Giulia - credito d'imposta per le erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale - articolo 7, commi da 21 a 31, legge regionale 6 agosto 2019, n. 13”.**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero nella colonna “*importi a debito versati*”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito.

Il campo “*anno di riferimento*” è valorizzato con l'anno di concessione del credito d'imposta, nel formato “AAAA”.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della richiamata convenzione, si fa presente che l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dalla Regione e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo concesso dalla Regione medesima, pena lo scarto del modello F24.

IL CAPO DIVISIONE  
*firmato digitalmente*